


COPIA



CITTÀ DI ABANO TERME
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 19 DEL 17-02-2011

<p>Verbale fatto e sottoscritto.</p> <p>IL COMMISSARIO F.to CONVERSANO</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LUCCA</p> <hr/> <p>N. <u>330</u> Reg. Pubbl. Referto di Pubblicazione</p> <p>Certifico io sottoscritto messo comunale che copia della presente delibera è affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi</p> <p>dal 02 MAR 2011 al 17 MAR 2011 addi 02 MAR 2011</p>  <p>IL MESSO COMUNALE IL MESSO COMUNALE F.to <i>Garofolin Francesco</i></p> <hr/> <p>Certificato di Esecutività</p> <p>La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami è</p> <p>DIVENUTA ESECUTIVA</p> <p>il</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p> <hr/> <p>Attesto che la presente copia riprodotta su n. fogli è autentica e conforme all'originale qui depositato.</p> <p>Addi</p> <p>IL FUNZIONARIO INCARICATO</p>	<p>OGGETTO</p> <p>APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2011.</p> <p>L'anno duemilaundici addì diciasette del mese di febbraio alle ore 10.00 presso la Sala delle adunanze,</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO</p> <p>Dott.ssa CONVERSANO MARCELLA, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Maurizio Lucca, in virtù dei poteri conferitogli con D.P.R. datato 17/02/2010, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03/03/2010, per la provvisoria amministrazione del Comune.</p>
---	--



Deliberazione del C.S. n. 19 del 17.02.2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), ed in particolare l'art. 6, che attribuisce al Comune il potere di stabilire annualmente le aliquote dell'imposta;

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 comma 1 primo periodo, del D. Lgs. 504/92 così come modificato dall'art. 1 comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è atto di competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote d'imposta;

Richiamato il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 21 dell'11.3.2010 con la quale si è provveduto a fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2010;

Visto il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha escluso, a decorrere dall'anno 2008, dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché di quelle assimilate alla stessa dal Regolamento Comunale o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del suindicato decreto, ad eccezione delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

Considerato:

- che l'entrata prevista è necessaria per assicurare l'erogazione dei servizi ed il livello qualitativo richiesto e l'attuazione dei programmi ;
- che la perdita di gettito che si verificherà a seguito della citata modificazione legislativa sarà direttamente rimborsata dallo Stato con le modalità previste dall'art. 1 comma 4 del Decreto-Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 126;
- che, in applicazione dell'art. 6 comma 5 del vigente Regolamento I.C.I., si ritiene opportuno applicare un'aliquota differenziata pari al 3,5% per i soggetti passivi che installeranno, nel corso dell'anno 2011, impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili;
- che, per le motivazioni suindicate, debbano essere determinate le seguenti aliquote per l'anno 2011:
 - a) Aliquota ordinaria del 7 per mille;



- b) Aliquota differenziata dell'1 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2005;
- c) Aliquota differenziata del 5 per mille da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;
- d) Aliquota differenziata del 9 per mille da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
- e) Aliquota differenziata del 3,5 per mille da applicarsi alle abitazioni per le quali, nel corso dell'anno 2011, saranno installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. L'aliquota sarà applicabile con le modalità definite da apposito Regolamento disciplinante l'installazione degli impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;
- f) Aliquota differenziata del 5,8 per mille da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Abano Terme per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 direttamente adibite a loro abitazione principale;

Con la previsione delle seguenti detrazioni per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per gli immobili :

- € 104,00 per la generalità di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
- € 258,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, possedute da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80% o una persona che risulti nelle condizioni di mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1^a categoria (D.P.R. 915/78, Legge 474/58), purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00. Specificando che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia, nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all'abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l'indennità di accompagnamento. Al fine dell'applicazione di questa maggiore detrazione si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2011.

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, a seguito del D.P.R. datato 17.02.2010, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 03.03.2010, pervenuto al Protocollo del Comune in data 05.03.2010 al n. 7426 con il quale il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Abano Terme e nominato il Commissario Straordinario al quale sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco;

Ritenuto di dovere dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

DELIBERA

- 1) Di stabilire che per l'anno 2011 l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DELL'1 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2005;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell'anno 2000;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 9 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 3,5 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni per le quali, nel corso dell'anno 2011, saranno installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. L'aliquota sarà applicabile con le modalità definite da apposito Regolamento disciplinante l'installazione degli impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico;

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5,8 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune di Abano Terme per le unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 direttamente adibite a loro abitazione principale;

- 2) di fissare in € 104,00 la detrazione per abitazione principale;
- 3) di elevare ad € 258,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l'80% o una persona che risulti nelle condizioni di mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alla 1^a categoria (D.P.R. 915/78, Legge 474/58), purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l'anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152,00 (nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all'abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l'indennità di accompagnamento). Il contribuente per avvalersi di tale maggiore detrazione dovrà presentare la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell'imposta, pena la decadenza del beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell'invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente. Si precisa che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia e che, al fine dell'applicazione di questa maggiore detrazione, si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2011.
- 4) Di dare alla presente delibera l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 u.c. del TUEL.

